



# COMUNE DI BARDONECCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 30 DEL 02/02/2026

*REGISTRO GENERALE N. 77*

### OGGETTO:

Codice CIG BA2E9F3830 - Deliberazioni della Giunta comunale n. 131 del 10.09.2025 e n. 187 del 23.12.2025 di nomina all'Avvocato Davide Calcagnile del Foro di Torino ricorso presentato dalle Società Tennis Club Chamois, Chamois Ice e ASD – Conferimento incarico di assistenza legale in relazione alla “Istanza di concessione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a. Tennis Club Chamois, Chamois Ice e ASD a seguito di emissione Avviso di immissione in possesso” (notificata il 24/12/2025 ns. prot. n. 24484) afferente al ricorso ed impegno di spesa annualità 2026.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 10 settembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, veniva deliberato in sintesi:
  - 1) *di conferire all'Avvocato Davide Calcagnile del Foro di Torino, l'incarico di assistenza legale del Comune di Bardonecchia in relazione al “Ricorso Straordinario Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 1199/1971 proposto dalle Società Tennis Club Chamois S.r.l., Chamois Ice di Giorgio Galetto C. S.n.c. e A.S.D. Chamois/Comune di Bardonecchia “presentato e pervenuto in data 15/07/2025 (ns. prot. n. 12985);*
  - 2) *di autorizzare il Sindaco pro tempore a conferire incarico professionale e procura ex art. 83 c.p.c. all'Avvocato individuato al punto precedente affinché si costituisca in giudizio per la tutela delle ragioni tutte del Comune di Bardonecchia autorizzando altresì il Sindaco a sottoscrivere espressa procura alle liti a “ rappresentare e difendere il Comune di Bardonecchia in persona del Sindaco pro tempore, Chiara Rossetti, nella vertenza citata, compreso ogni atto e azione utile e conferendogli allo stesso tempo ogni più ampia facoltà di legge in merito alla definizione della controversia ”.*
- con Determinazione Area Tecnica n. 838 del 28/11/2025 si provvedeva, in esecuzione della deliberazione sopra richiamata, all'impegno di spesa per il conferimento di assistenza legale all'Avvocato Davide Calcagnile del Foro di Torino per un importo complessivo pari ad € 7969,71.

- con deliberazione della Giunta comunale n. 187 del 23 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, si deliberava di autorizzare il Sindaco ad assumere ogni iniziativa necessaria alla tutela degli interessi dell'Ente ed a costituirsi nel giudizio avanti il TAR Piemonte con “*Atto di Costituzione ai sensi degli artt. 10 c. 1 D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e 48 c.p.a. per la prosecuzione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica*”;
- a seguito di comunicazione del diniego definitivo alla proroga della Convenzione 27/05/1993 rep. N. 213, veniva concesso termine sino al 31/12/2025 ai soggetti di cui in oggetto, per la liberazione dell'area di cui in argomento da ogni attrezzatura, costruzione e allestimento, ai fini della riconsegna dell'area medesima all'ente comunale;
- in data 17/12/2025, con nota ns. prot. n. 23889, l'ente comunale comunicava agli interessati, con “*AVVISO di ACCESSO per IMMISSIONE in POSSESSO*”, la data di accesso all'immobile per la formale immissione in possesso in considerazione della scadenza proroga di cui sopra;
- in data 24/12/2025 ns. prot. n. 24484 veniva notificata, dallo Studio Associato Avv. Alessandro SCIOLLA – Avv. Sergio VIALE, “*Istanza di concessione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a. Tennis Club Chamois, Chamois Ice e ASD a seguito di emissione Avviso di immissione in possesso*”; in relazione all'atto notificato, in forza dell'incarico conferito con le deliberazioni citate, l'Avvocato Davide Calcagnile, provvedeva celermente, in considerazione delle ristrette tempistiche imposte, a predisporre gli atti conseguenti all'istanza cautelare e ad inoltrare preventivo di spesa in data 07/01/2026 ns. prot. n. 189 relativamente a tale procedimento.

Atteso che l'Avvocato Davide Calcagnile (curriculum vitae del 07/06/2025 ns. prot. n. 10503), con studio legale corrente in Largo Francia n. 110 a Torino, ha inoltrato un preventivo di spesa per l'assistenza legale di cui trattasi, pervenuto al protocollo generale dell'Ente al n. 189 in data 07/01/2026 e pari ad € 3.409,96 (comprensivi di rimborso 15% per spese generali, I.V.A. 22% e C.P.A. 4%).

Preso atto del preventivo offerto, pervenuto da parte dell'Avvocato Davide Calcagnile (ns. prot. N. 189 del 07/01/2026, allegato alla presente determinazione), in relazione alla pervenuta *Istanza di concessione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a. Tennis Club Chamois, Chamois Ice e ASD a seguito di emissione Avviso di immissione in possesso*, comprendente la seguente prestazione:

PRESTAZIONE	PREZZO €	SPESE ACCESSORIE 15 % - €	CPA 4% - €	IVA 22% - €	Totale complessivo IVA inclusa
Fase cautelare	€ 2337,00	€ 350,55	€ 107,50	€ 614,91	€ 3409,96
	€ 2687,55		€ 2795,05	€ 3409.96	

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 22.12.2025 ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011) e relativi allegati”.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 22.12.2025 ad oggetto “Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2026-2028 e relativi allegati”.

Atteso che la spesa totale di € 3409,96 trova copertura al Cap. 785/95, SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) – SERVIZIO TECNICO dell'esercizio finanziario 2026.

Rammentato che:

- il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 ha abrogato il D.Lgs 50/2016 e le linee Guida ANAC, confermando l'esclusione dal Codice degli appalti degli incarichi legali, comunque denominati, in conformità al diritto comunitario;
- l'art. 13, commi 2 e 4, del citato D.lgs. 36/2023 stabilisce che, anche nel caso di contratti esclusi dal Codice, l'affidamento tiene conto dei principi di cui all'art. 1 (principio del risultato), art. 2 (principio della fiducia) e art. 3 (principio dell'accesso al mercato) che costituiscono preambolo e orientamento per la lettura delle disposizioni contenute nell'intero Codice;
- con deliberazione n. 585 del 19 dicembre 2024, in aggiornamento della precedente deliberazione n. 4 del 7 luglio 2011, l'ANAC ha ulteriormente ribadito che anche per i servizi legali esclusi dal codice è necessario acquisire il CIG.

Dato atto che è stata richiesta ed ottenuta la dichiarazione dall'Avvocato Davide Calcagnile circa la propria capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi delle disposizioni vigenti, unitamente a copia del CV e DURC in corso di validità che restano conservate agli atti.

Visti:

- l'art. 26, commi 3 e 3bis della Legge n. 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, commi 449 e 450 della L. 296/2006, modificata dall'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 14, s.m.i., secondo il quale le Amministrazioni centrali e periferiche sono tenute a ricorrere alle convenzioni e agli accordi quadro, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti ove esistenti, oppure, in subordine, a effettuare sul MEPA, o sul sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, ovvero su altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa vigente, gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria;
- l'art. 62 comma 1 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. ai sensi del quale tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (Si richiama l'art. 23-ter, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, comma 501, della Legge n. 20/2015);
- l'art. 18 c.1 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce che "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto".

Considerato che il Comune di Bardonecchia, a seguito di accordi stipulati con la centrale unica di committenza, dispone del servizio di hosting condiviso per la piattaforma telematica di "E-procurement" denominata "TRASPERE".

Rilevato che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 *"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici*

*attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti”.*

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione e di qualificazione richiesti compresa l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, pervenuta dall'Avvocato Davide Calcagnile del 03.09.2025.

Vista la sottoscrizione del Patto d'Integrità in materia di contratti pubblici pervenuta dall'Avvocato Davide Calcagnile del 03.09.2025.

Vista l'attestazione di regolarità contributiva pervenuta dalla Cassa Forense (Roma 17/10/2025 prot. 297472/2025) in data 22/10/2025 ns. prot. n. 19842.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 e s.m.i., assume il ruolo di Responsabile del Procedimento Arch. Claudia Azzini in qualità di funzionario tecnico in servizio presso l'area tecnica del Comune di Bardonecchia;
- il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- il presente affidamento viene disposto nel rispetto dei principi di cui al Libro I, parti I e II del D.Lgs. 36/2023;
- alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo del servizio è ricompreso nel limite di cui al citato art. 50, co. 1, lett. b), del d. lgs n. 36/2023 e che, nel rispetto del principio di efficacia, lo stesso non è stato oggetto di artificiosi frazionamenti;
- ai sensi dell'art. 49 del cdc, nel rispetto del principio di rotazione, l'affidamento in esame riguarda un operatore economico già individuato per assistenza legale all'ente e per tutti gli atti relativi e conseguenti nel ricorso al Presidente della Repubblica con trasposizione al TAR Piemonte dei soggetti di cui in oggetto che hanno, in relazione al procedimento citato, proposto altresì *“Istanza di concessione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a. Tennis Club Chamois, Chamois Ice e ASD a seguito di emissione Avviso di immissione in possesso”*.

Ritenuto quindi di procedere all'affidamento diretto di cui trattasi, in conformità alle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 131 del 10.09.2025 e n. 187 del 23.12.2025, all'Avvocato Davide Calcagnile, titolare e legale rappresentante dello Studio Legale Calcagnile, con sede in Torino, Largo Francia n. 110, C.F. CLCDVD74R21L219C - P.IVA N. 08670430019 in quanto operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alle prestazioni richieste, in possesso dei necessari requisiti tecnico – economici ed organizzativi per l'esecuzione delle succitate prestazioni e congruità del prezzo offerto.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 22.12.2025 ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011) e relativi allegati”.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 22.12.2025 ad oggetto “Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2026-2028 e relativi allegati”.

Richiamato l'art. 49 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 relativamente all'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti.

Visto l'art. 2 c. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con il citato D.P.R. n. 62/2013, “anche a tutti i

collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrice di beni e servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione”.

Constatato che con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2014 e n. 06 del 30/01/2018, è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bardonecchia, ai sensi della Legge 06.11.2012 n. 190 e del DPR 16.04.2013 n. 62, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari.

Visti:

- il combinato disposto degli artt.107 e 109 comma 2 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- l’art.151 comma 4 dello stesso TUEL in materia di principi di contabilità;
- gli artt. nn.183, 184 e 185 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 in materia di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 4 del 31 marzo 2025 con il quale sono state disposte le competenze in capo al Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente, avente durata fino al 31 dicembre 2025;
- il Decreto sindacale n. 9 del 23 dicembre 2025 con il quale è stato, tra l’altro, individuato e nominato il Responsabile dell’Area Tecnica;
- il Decreto sindacale n. 8 del 12 giugno 2024, le cui attribuzioni sono state confermate con il succitato Decreto n. 9/2024, con il quale sono stati individuati, con decorrenza dall’adozione dello stesso provvedimento, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, a qualsiasi titolo, i sostituti dei soggetti con incarichi di elevata qualificazione.

Visto l’art. 9 del D.L. n.78/2009 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica, e dato atto di aver effettuato tale verifica.

Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista nel 2026.

Visto il D. Lgs n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web

www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013.

Visti:

- Il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023 e, in particolare, gli artt. 1-3, 13, 22 e 56;
- Gli artt. 107, 182 e 183 del D.lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;
- L'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto deliberato dalla Giunta Comunale e dunque provvedere in merito,

#### DETERMINA

di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) di richiamare l'incarico di cui alle DGC del 10/09/2025 n. 131 e D.G.C. n. 187 del 23/12/2025 all'Avvocato Davide Calcagnile, titolare e legale rappresentante dello Studio Legale Calcagnile, con sede in Torino, Largo Francia n. 110, C.F. CLCDVD74R21L219C - P.IVA N. 08670430019 ed affidare incarico relativamente al procedimento promosso dai ricorrenti di "*Istanza di concessione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a. Tennis Club Chamois, Chamois Ice e ASD a seguito di emissione Avviso di immissione in possesso*", così come riportato nel seguente prospetto ed ai prezzi indicati nel preventivo di spesa agli atti:

PRESTAZIONE	PREZZO €	SPESE ACCESSORIE 15 % - €	CPA 4% - €	IVA 22% - €	Totale complessivo IVA inclusa
Fase cautelare	€ 2.337,00	€ 350,55	€ 107,50	€ 614,91	€ 3.409,96

per un totale complessivo pari ad € 3.409,96;

- 2) di impegnare, al Cap. 785/95 "SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) – SERVIZIO TECNICO" del vigente bilancio di previsione, la somma di €. 3.409,96 (*comprensivi di rimborso 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. 4%*), in favore dell'Avvocato Davide Calcagnile, con studio legale in Largo Francia n. 110 a Torino per assistenza del Comune di Bardonecchia nell'ambito del procedimento di "*Istanza di concessione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a. Tennis Club Chamois, Chamois Ice e ASD a seguito di emissione Avviso di immissione in possesso*" afferente al "*Ricorso Straordinario Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 1199/1971 proposto dalle Società Tennis Club Chamois S.r.l., Chamois Ice di Giorgio Galetto C. S.n.c. e A.S.D. Chamois/Comune di Bardonecchia presentato e pervenuto in data 15/07/2025 (ns. prot. n. 12985)*", in conformità e continuità alle deliberazioni della Giunta Comunale n. 131 del 10 settembre 2025 e n. 187 del 23/12/2025, con imputazione secondo la seguente articolazione:

Importo (€)	€ 3.409,96
Capitolo/art.	785/95
Descrizione cap.	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) – SERVIZIO TECNICO
UEB 118	01.06.1
Cod. P.Fin	U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche
CIG	BA2E9F3830

- 3) di dare atto che, ai sensi del principio della competenza finanziaria potenziata, le somme di cui al punto precedente, tenendo conto delle prestazioni cui il perfezionamento della loro esigibilità risulta connesso, saranno esigibili dal momento della trasmissione della presente determinazione nell'annualità 2026.
- 4) di dare atto che ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.) si è provveduto a richiedere, sulla piattaforma PCP integrata nel nuovo ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale previsto dall'art. 22 del D.lgs. 36/2023, il seguente codice CIG: BA2E9F3830.
- 5) di trasmettere la presente al servizio finanziario per l'acquisizione di quanto di competenza e la registrazione dell'impegno di spesa nelle scritture contabili dell'ente.
- 6) di precisare che, ai sensi dell'art. 18 c. 10 del D.lgs 36/2023 e la relativa tabella di cui all'allegato I.4, il valore dell'imposta di bollo non è dovuta in considerazione dell'importo del contratto inferiore a € 40.000 dove è indicata l'esenzione;
- 7) di ottemperare:
  - alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della L. 136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato, comunicato dalla ditta summenzionata;
  - alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, provvedendo a pubblicare i dati del presente atto sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web [www.comune.bardonecchia.to.it](http://www.comune.bardonecchia.to.it), in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
- 8) di dare atto che:
  - il presente affidamento viene disposto nel rispetto dei principi di cui al Libro I, parti I e II del D.Lgs. 36/2023;
  - l'esigibilità della spesa è prevista entro il 31.12.2026;
  - il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica;
  - si procederà al pagamento del corrispettivo concordato secondo le modalità contabili, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione e della correttezza contributiva (D.U.R.C.);
  - il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 nonché il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è individuato nel Arch. Claudia Azzini in qualità di funzionario tecnico in servizio presso l'area tecnica del Comune di Bardonecchia;
  - non sussistono motivi di conflitto di interesse fra il sottoscritto ed i fornitori individuati nella presente, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013.
- 9) di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL D.Lgs. 267/2000;
- 10) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari.

**Il Responsabile dell'Area  
Cecchini Francesco  
(firmato digitalmente)**